

# 00732/05

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Raffaele CORONA - Primo Presidente f.f. -  
Dott. Giovanni OLLA - Presidente di sezione -  
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Pres. di sezione -  
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -  
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -  
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -  
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -  
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -  
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

SINDACATO IMMOBILIARE TURISTICO S.I.T. S.R.L., in  
persona del legale rappresentante pro-tempore,  
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONSERRATO 34,  
presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUELI, che lo  
rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI  
GERBI, FEDERICO SBRANA, giusta delega a margine del  
ricorso;

- **ricorrente** -

2004

**contro**

824

COMUNE DI LERICI, in persona del Sindaco pro-tempore,

Oggetto

REGOLAMENTO DI  
GIURISDIZIONE

*Uff. S. N. S. C.*

R.G.N. 11228/00

Cron. 732

Rep.

Ud. 18/11/04

C.C.

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
PAGA BOLLI e DIRITTI



elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE  
c/o Avv. A. LIROSI  
20,<sup>v</sup> rappresentato e difeso dall'avvocato RINO GRACILI,  
giusta delega a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

per regolamento preventivo di giurisdizione in  
relazione al giudizio pendente n. 2806/99 del Tribunale  
di LA SPEZIA;

uditi gli avvocati Federico SBRANA, Antonello LIROSI,  
per delega dell'avvocato Rino GRACILI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio il 18/11/04 dal Consigliere Dott. Roberto  
PREDEN;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Umberto Apice il quale chiede che la  
Corte rigetti il ricorso proposto dalla s.r.l.  
Sindacato Immobiliare Turistico S.I.T., dichiarando il  
difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria  
ordinaria e la giurisdizione del giudice  
amministrativo, sentito in udienza l'Avvocato Generale  
dott. Domenico Iannelli, il quale chiede per la  
giurisdizione dell'a.g.o..

LA CORTE

**Ritenuto** che con atto notificato il 29.7.1999 la  
S.r.l. S.I.T. conveniva davanti al Tribunale di La  
Spezia il Comune di Lerici e, premesso che, a seguito



di convenzione di lottizzazione intervenuta tra le parti il 22.7.1966 a fronte della prevista ed approvata edificabilità di terreni di sua proprietà, la società si era fatta carico di una serie di obblighi (oneri di urbanizzazione, cessione di aree e di immobili a prezzo inferiore all'indennità di esproprio, concessione di finanziamenti) che adempiva, mentre il Comune non aveva onorato le proprie obbligazioni, chiedeva la condanna del Comune all'adempimento o, in subordine, la risoluzione per inadempimento e la condanna al risarcimento dei danni;

che il Comune di Lerici eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998;

che la S.I.T. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, per sentir affermare la giurisdizione del giudice ordinario;

che il Comune di Lerici ha resistito con controricorso;

che il P.G., al quale gli atti sono stati trasmesso ai sensi dell'art. 375 c.p.c., ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo;

che entrambe le parti hanno depositato memoria.

**Considerato** che la domanda proposta dalla S.I.T.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a large, sweeping flourish.



davanti al Tribunale di La Spezia contro il Comune di Lerici ha ad oggetto l'adempimento o, in subordine, la risoluzione di una convenzione di lottizzazione e la condanna al risarcimento del danno;

che il Comune di Lerici ha invocato, a sostegno dell'affermata giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 (applicabile, ai sensi dell'art. 45, comma 18, del citato d.lgs., ai giudizi iniziati, come quello in esame, successivamente al 30.6.1998), secondo cui *"Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia"*;

che la Corte costituzionale con la sentenza n. 281/2004 (pubblicata sulla G.U. n. 30 del 4.8.2004), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 80 del 1998, per eccesso di delega, *"nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno"*;



che l'invocata disposizione, nella parte in cui istituiva una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva, è quindi divenuta inapplicabile nel presente giudizio (art. 136 Cost. e art. 30 legge n. 87 del 1953);

che i fini del presente regolamento di giurisdizione non può tenersi conto della legge n. 205 del 2000, che, con l'art. 7, lettera b), sostitutivo dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998, ha nuovamente previsto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia, poichè, per costante giurisprudenza di queste Sezioni unite, la legge n. 205 del 2000 trova applicazione soltanto per le controversie instaurate a partire dal 10.8.2000, data della sua entrata in vigore, non potendole essere riconosciuta efficacia retroattiva con conseguente applicabilità anche ai giudizi iniziati dopo il 30.6.1998 ed ancora pendenti (S.U. n. 149/2001; n. 12198/2002).

che ai fini della pronuncia sulla giurisdizione occorre far riferimento alla normativa vigente in tema di riparto alla data di proposizione della domanda;

che, essendo dedotta in giudizio una convenzione di lottizzazione, rientrante, per costante giurisprudenza di queste S.U., tra gli accordi sostitutivi del procedimento disciplinati dall'art. 11 della legge 7.8.1990 n. 241 (v., tra le tante, sent. n. 1262/2000),



non giova indagare sulla persistente ridotta efficacia del citato art. 34, in relazione ad ipotesi di preesistente giurisdizione amministrativa nella materia urbanistica, fatta salva dalla sentenza della Corte costituzionale n. 281/2004, poiché deve aversi riguardo al comma 5 del citato articolo, che devolve al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi conclusi, nel pubblico interesse, dalla pubblica amministrazione con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, se previsto dalla legge, in sostituzione di questo, così configurando una ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa non correlata ad una determinata materia, bensì ad una determinata tipologia di atto, quale che sia la materia che ne costituisce oggetto;

che il citato art. 11, comma 5, quale norma sulla giurisdizione, è applicabile anche agli accordi (come quello in esame) stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore (sent. n. 7452/97);

che non osta all'attribuzione della controversia in esame alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del citato art. 11, comma 5, la congiunta proposizione, oltre alle domande di adempimento

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.



o, in subordine, di risoluzione dell'accordo, per le quali detta giurisdizione pacificamente sussiste, anche di una richiesta di condanna al risarcimento dei danni, trattandosi di questione non attinente all'ambito della giurisdizione, ma solo all'estensione dei poteri del giudice amministrativo (v., in tal senso, Corte cost. sent. n. 204/2004);

che va pertanto dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

**P.Q.M.**

La Corte dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Compensa le spese.

Roma 18.11.2004

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

**ESENTEDA REGISTRAZIONE**  
PAGA BOLLI e DIRITTI

**Depositata in Cancelleria**



oggi, **17 GEN. 2005**

IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista